



*Ministero
dell'Infrastruttura e dei Trasporti*

Direzione Generale per la Navigazione
e il Trasporto Marittimo Interno

20 MAR. 2006

Prot. n. DIV7/0565

A tutti i Compartimenti marittimi
LORO SEDI

Oggetto: Legge 9 gennaio 2006, n. 13 – Circolare

E p.c. Al Comando Generale delle
Capitanerie di Porto
SEDE

La legge 9 gennaio 2006, n. 13 recante *“Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l’uso di navi a doppio scafo e per l’ammodernamento della flotta”*, all’articolo 2 ha previsto divieti di iscrizione e di navigazione per navi cisterna a scafo singolo, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici, la cui età, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima, risalga a oltre quindici anni. In particolare:

- Il comma 1 stabilisce che, a decorrere dalla predetta data, ~~non possono essere autorizzate iscrizioni~~, nei registri tenuti dalle Autorità nazionali, di navi cisterna a scafo singolo aventi portata lorda superiore a 600 tonnellate, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici la cui età risalga ad oltre quindici anni. Essendo la norma diretta ad un progressivo ringiovanimento della flotta, il divieto di iscrizione nei registri ~~si applica a nuove iscrizioni~~, ferma restando l’efficacia delle iscrizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa;
- Il comma 2 stabilisce che “L’accesso ai porti, ai terminali *off – shore* o alle zone di ancoraggio nazionali delle navi cisterna a scafo singolo di qualsiasi nazionalità, che trasportano prodotti petroliferi, è vietato secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n.417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, e successive modificazioni”.

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che il Regolamento (CE) n. 1726/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2003, che ha modificato il Regolamento (CE) n. 417/2002, si applica a petroliere a scafo singolo che trasportano prodotti petroliferi pesanti, di portata lorda pari o

superiore a 600 tonnellate , indipendentemente dalla bandiera che battono, secondo la seguente tempistica:

- Petroliere di portata lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso Regolamento;
- Petroliere di portata lorda inferiore a 5.000 tonnellate, al più tardi nel 2008, data di anniversario della consegna della nave (dal testo in inglese del Regolamento (CE) n. 1726/2003 "the anniversary of the date of delivery of the ship").

- Il comma 3 stabilisce che sono esentate dal divieto di cui al comma 2 le navi cisterna di portata lorda compresa tra 600 tonnellate e 5.000 tonnellate che operano esclusivamente all'interno dei porti per operazioni di bunkeraggio e per eventuali operazioni ad esso funzionali, quali i trasferimenti del bunker, sempre all'interno dei porti.

I Compartimenti in indirizzo sono pregati di voler estendere la presente comunicazione ai dipendenti Uffici, dandone assicurazione allo scrivente.

Firmato
Il Direttore Generale
(Dott. Massimo Provinciali)

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti